

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2292 del 14/05/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - SINISTRO STRADALE DEL 09/02/19 PRESSO AUTOSTRADA A14 KM 64+000 DIREZIONE SUD, COMUNE DI FAENZA. NOTIFICATORE (EX ART. 245): GSA GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2363 del 14/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - SINISTRO STRADALE DEL 09/02/19 PRESSO AUTOSTRADA A14 KM 64+000 DIREZIONE SUD, COMUNE DI FAENZA.
NOTIFICATORE (EX ART. 245): GSA GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

DATO ATTO che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR n. 13/15, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 01/01/16 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al PG/2019/23893 del 13/02/19 la Società GSA GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (CF: 02198630390) trasmetteva il modulo M ai sensi della DGR n. 2218/2015 in riferimento all'evento di cui all'oggetto, dal quale si evinceva che:
 - ✓ GSA srl – in nome e per conto di Autostrade per l'Italia spa – effettuava la comunicazione in qualità di soggetto “*NON responsabile della potenziale contaminazione*” (art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
 - ✓ l'evento di potenziale contaminazione di che trattasi era conseguente al sinistro del 09/02/19 ore 01.30 ed era stato causato dall'uscita di un mezzo pesante da trasporto (privo di carico) in transito sulla carreggiata sud della A14 all'altezza del progressivo km 64+000 in comune di Faenza;
 - ✓ Autostrade per l'Italia spa incaricava immediatamente le ditte GSA srl e ASTRA Soc. Cons. a r.l. per l'attuazione delle operazioni di ripristino delle condizioni stradali e di prevenzione e messa in sicurezza ambientale. GSA srl comunicava che il caso in esame ricadeva nella fattispecie di cui all'art. 249 (aree di ridotte dimensioni) del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- con nota PG/2019/24445 del 14/02/19 questo SAC richiedeva a GSA srl e Autostrade per l'Italia spa di trasmettere tutti gli elementi informativi ritenuti utili a fini istruttori nell'ambito del procedimento avviato dalla SAC ex art. 245 c. 2 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/06 smi di identificazione del responsabile della potenziale contaminazione;
- con nota acquisita agli atti con PG/2019/28500 del 21/02/19 la Società GSA srl comunicava che - al fine di ottenere gli estremi dei soggetti responsabili dell'evento contaminante (conducente e proprietario dell'automezzo, verbali di sopralluogo, etc.) - si sarebbe dovuto fare riferimento al Comando di Polizia Stradale di Ravenna, intervenuto la notte dell'evento;
- acquisito il verbale di rilevamento incidente stradale n. 016/19 del 09/02/19 (agli atti con PG/2019/45841 del 21/03/19) redatto dalla Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di Ravenna, il quale riportava gli estremi del conducente e del proprietario del mezzo a cui era occorso il sinistro:
 - ✓ conducente: Sig. Condoluci Beniamino;
 - ✓ automezzo di proprietà della Ditta Europea Trasporti s.r.l.s. (CF: 02814610800);

CONSIDERATO che, come risulta da documentazione acquisita agli atti il 18/03/19, la Società GSA Gestione Servizi Ambientali srl si faceva in ogni caso parte attiva (in qualità di soggetto non responsabile e in nome e per conto della Società Autostrade per l'Italia spa), su base volontaria, per la conclusione del procedimento ambientale in oggetto (rif. nota PG/2019/42818 del 18/03/19 di avvenuto ripristino del sito alle condizioni antecedenti l'evento).

DATO ATTO pertanto che, l'evento di che trattasi - dal punto di vista ambientale - risultava già concluso (rif. PG/2019/42818 del 18/03/19);

FERMA RESTANDO, tuttavia, la necessità per questa SAC di avviare e concludere il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

VISTA la nota PG/2019/46316 del 22/03/19 con cui questo SAC comunicava a tutti i soggetti interessati (ai sensi della L n. 241/90 e smi) l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

DATO ATTO che nei termini previsti non pervenivano contributi scritti da parte dei soggetti interessati,

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopraccitato, ARPAE SAC ha svolto indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che

gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, per quanto di competenza a norma dell'art. 244 c.2;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

CONSIDERATO CHE l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

- dal verbale di rilevamento incidente stradale n. 016/19 del 09/02/19 (allegato alla nota PG/2019/45841 del 21/03/19) redatto dalla Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna, Sezione di Ravenna - risultava che l'unico mezzo coinvolto fosse l'autoarticolato (trattore stradale targato DD927JM e semirimorchio targato AC24318), condotto dal Sig. Condoluci Beniamino, e non si rilevava evidenza di difetti meccanici del mezzo o anomalie della strada;

Sulla base di questi elementi, e, inoltre, ulteriormente considerato che - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "*più probabile che non*", nota anche come "*regola della preponderanza dell'evidenza*" o "*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del "*più probabile che non*" e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'*"id quod plerumque accidit"*, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);

RITENUTO che alla luce della complessiva attività di indagine svolta - secondo la regola probatoria del "*più probabile che non*" (Consiglio di Stato n. 3465/2014 e n. 2532/2012), sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza - si possa individuare per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, la responsabilità della potenziale contaminazione in capo al soggetto sotto indicato:

- a) Conducente del mezzo: Sig. Condoluci Beniamino nato a Aosta (AO) il 14/06/71, residente in Melicucco (RC);

Visto l'art. 244, ed in particolare il comma 3 che dispone "*l'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'art. 253.*";

Visti gli atti e richiamati i verbali stilati;

DISPONE

1. DI INDIVIDUARE quale responsabile materiale della potenziale contaminazione rilevata nell'area del sinistro del 09/02/19 ore 01.30 sulla carreggiata sud della A14 all'altezza del progressivo km 64+000 in comune di Faenza – il soggetto sotto indicato:

a) Conducente del mezzo: Sig. Condoluci Beniamino nato a Aosta (AO) il 14/06/71, residente in Melicucco (RC);

2. DI DARE ATTO CHE dal punto di vista ambientale la situazione è già stata ripristinata alle condizioni antecedenti l'evento occorso, come attestato dalla Società GSA Gestione Servizi Ambientali srl stessa - in nome e per conto di Autostrade per l'Italia spa e in qualità di soggetto non responsabile - mediante nota di autocertificazione acquisita agli atti con PG/2019/42818 del 18/03/19.
3. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.

Il presente provvedimento viene comunicato alla proprietà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e smi e a tutti gli Enti e/o soggetti interessati di cui all'art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

4. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.